



Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale
delle Aziende Sanitarie afferenti al medesimo territorio provinciale
Accordo in materia di personale

L'Azienda Ulss n.

L'Azienda Ulss n.

L'Azienda Ulss n.

Premesso

- che con deliberazione n.18 del 25 marzo 2004, il Consiglio Regionale ha adottato il 4° piano sangue e plasma per assegnare azioni ed indirizzi in materia trasfusionale nel triennio 2004 – 2006, predisposto ai sensi dell'art. 11, co.2, della legge 4 maggio 1990, n.107, concernente la disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati. Il Piano sangue predispone il riordino dei servizi trasfusionali, comprese le articolazioni organizzative decentrate presso presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati, nel contesto della deliberazione della Giunta Regionale n.3223 dell'8 novembre 2002, e ribadisce che il Dipartimento, al pari di tutte le strutture operative delle aziende sanitarie, rappresenta il modello ordinario di gestione della attività trasfusionale, tenendo conto della sua contemporanea strutturazione territoriale ed ospedaliera;
- che con deliberazione n. 4303 del 29 dicembre 2004, la Giunta regionale ha approvato il documento relativo a “ Linee guida per l'istituzione ed il funzionamento dei Dipartimenti Interaziendali di medicina Trasfusionale (DIMT)”, nelle quali è previsto che la responsabilità della gestione del Dipartimento è affidata all'Azienda Sanitaria sede del Dipartimento stesso, la quale, dovendo erogare tutte le attività trasfusionali nell'ambito provinciale, assume anche le relative competenze amministrativo – gestionali;

- che con deliberazione n.362 dell'11 febbraio 2005, la Giunta regionale, ha dettato le prime disposizioni per la regolazione economico – gestionale del Dipartimento Interaziendale di medicina Trasfusionale;
- che con deliberazione n. 1423 del 15 maggio 2007, la Giunta regionale ha attivato a far data dal 1° gennaio 2008 il “Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali (FRAT)” dettandone con successivo provvedimento n. 3910 del 4 dicembre 2007 le disposizioni applicative ed approvando gli obiettivi vincolanti per i Dipartimenti Interaziendali di medicina Trasfusionale ai fini dell'erogazione del Fondo regionale per le Attività trasfusionali.

Convengono

Art. 1

Finalità

Il presente accordo ha lo scopo di concorrere al completamento della riorganizzazione delle attività trasfusionali su base dipartimentale definendone gli aspetti relativi al personale, sia per quanto riguarda le modalità di assunzione presso il Dipartimento sia per quanto attiene la gestione dei rapporti di lavoro.

Art. 2

Procedure di assunzione e titolarità dei rapporti di lavoro

L' Azienda ULSS sede di Dipartimento pone in essere le procedure di assunzione idonee a garantire la dotazione organica del Dipartimento.

L' Azienda ULSS sede di Dipartimento sottoscrive i contratti individuali di assunzione, redatti nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle diverse aree.

Art. 3

Sede di destinazione

L'azienda ULSS sede di Dipartimento assegna il personale presso le strutture del dipartimento ubicate all'interno dell'azienda sede di dipartimento o lo distacca presso una delle sedi dei Servizi Immunotrasfusionali afferenti al Dipartimento, dandone naturale evidenza nei contratti individuali di lavoro, in ragione delle diverse esigenze produttive.

Art. 4**Mobilità d'urgenza**

La carenza della dotazione organica non può essere supplita con la mobilità d'urgenza.

In caso di assenza improvvisa dal servizio, ed al fine di non incorrere in interruzione di pubblico servizio, il Direttore del Dipartimento, per un massimo di trenta giorni nell'anno solare, può attivare la mobilità d'urgenza tra il personale operante nelle varie sedi del Dipartimento secondo un protocollo operativo condiviso nell'ambito del Comitato del Dipartimento. Detto protocollo dovrà prevedere:

- accertamento dell'impossibilità di far fronte alla situazione determinatasi con il personale già operante nella sede del Dipartimento;
- favorire la mobilità d'urgenza del personale operante nelle sedi del Dipartimento tra loro più vicine, avuto riguardo al rispetto dell'istituto contrattuale della reperibilità;
- criterio di rotazione del personale.

Gli accessi effettuati in regime di mobilità d'urgenza alle diverse sedi di Dipartimento, fermo restando che trattasi di orario di servizio, verranno retribuiti al valore contrattualmente previsto per gli acquisti di prestazioni, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, laddove lo spostamento non sia possibile con i mezzi messi a disposizione dalla azienda ULSS.

ART. 5**Trattamento economico**

Nelle more di una armonizzazione dei trattamenti economici del personale operante presso le varie sedi del Dipartimento, al personale assunto in attuazione dell'art. 2 del presente accordo spetta il trattamento economico così come previsto dai Contratti integrativi in essere presso l'azienda sede del Dipartimento.

Art. 6**Coperture assicurative**

L'azienda ULSS sede di Dipartimento garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), nonché contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL) al personale assunto in attuazione dell'art. 2 del presente accordo.

Art.7**Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

Il personale che a qualsiasi titolo si trova a prestare la propria attività lavorativa presso le varie sedi del Dipartimento, è tenuto ad osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettate per tale sede. Al riguardo l'azienda ULSS sede di Dipartimento e le altre aziende ULSS che vi afferiscono, garantiscono, per gli aspetti di competenza, l'osservanza delle disposizioni in argomento, provvedendo in particolare:

- alla valutazione dei rischi attinenti agli ambiti ed alle attività svolte in Azienda dal personale;
- all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati ed alla normativa vigente;
- all'informazione ed alla formazione in relazione ai rischi evidenziati.

ART. 8**Clausola di salvaguardia**

“ L'incardinamento giuridico del personale laureato e del comparto nell'azienda Ulss capofila (seppur con la garanzia della “dislocazione” presso le attuali sedi)” (obiettivo sub 6 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n.3910 del 4 dicembre 2007), potrà avvenire solo mediante mobilità volontaria del personale in servizio presso le altre sedi del Dipartimento.

Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi che il Dipartimento si prefigge, anche mediante l'apporto motivato del personale che opera nelle varie sedi del Dipartimento, le Aziende Ulss favoriscono i processi di mobilità all'interno del Dipartimento stesso, o fra il Dipartimento e le Aziende stesse che vi afferiscono, anche mediante la preliminare valutazione di domande di mobilità rispetto all'espletamento di procedure concorsuali.

In caso di scioglimento del Dipartimento Interaziendale di medicina Trasfusionale il personale rimane assegnato all'azienda ULSS presso la quale presta servizio.

In attesa di un adeguamento degli attuali incarichi dirigenziali al nuovo modello organizzativo, verranno mantenuti quelli esistenti.